



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Approvato con Delibera n. 18 del 28/02/2022
del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina**

**Revisionato con Delibera n. 89 del 21/09/2023
della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina**

**Approvato con Delibera n. 43 del 31/10/2023
del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina**

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Finalità dei servizi.....	2
Art. 3 - Definizioni dei servizi educativi per la prima infanzia.....	2
TITOLO II - ACCESSO AI SERVIZI: CRITERI E REGOLAMENTAZIONE.....	3
Art. 4 - Requisiti per l'accesso.....	3
Art. 5 - Modalità d'iscrizione: il bando.....	4
Art. 6 - Modalità di iscrizione: la domanda.....	5
Art. 7 - Criteri per la formazione della graduatoria.....	6
Art. 8 - Formazione e approvazione della graduatoria.....	7
Art. 9 - Graduatoria aggiuntiva lattanti.....	7
Art. 10 – Ricorsi.....	7
Art. 11 - Ammissioni, accettazioni e rinunce.....	7
Art. 12 - Domande fuori termine.....	8
Art. 13 - Domanda per prolungamento dell'orario (post orario).....	8
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI.....	8
Art. 14 - Organizzazione dei servizi.....	8
Art. 15 – Ambientamento.....	9
Art. 16 - Gruppo di Lavoro Educativo (G.L.E.).....	10
Art. 17 - Coordinamento pedagogico dell'Unione.....	11
TITOLO IV - MODIFICHE E RINUNCE.....	11
Art. 18 - Trasferimenti e cambi di orario.....	11
Art. 19 – Ritiri.....	12
Art. 20 - Decadenza.....	12
TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE.....	13
Art. 21 - Organismi per la partecipazione delle famiglie.....	13
Art. 22 - Comitato di partecipazione.....	13
Art. 23 - Assemblee dei genitori.....	13
TITOLO VI - SISTEMA TARIFFARIO.....	14
Art. 24 - Determinazione delle rette di frequenza.....	14
Art. 25 - Modalità di acquisizione ed applicazione della certificazione ISEE.....	14
Art. 26 – Riduzioni.....	15
Art. 27 - Modalità di pagamento.....	15
Art. 28 - Allegati al Regolamento.....	16
Art. 29 - Rinvio.....	16

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce le finalità, i criteri di accesso e le regole generali di funzionamento e di partecipazione del Sistema integrato dei servizi educativi comunali per la prima infanzia dell'Unione della Romagna Faentina (di seguito denominata "Unione"), il relativo sistema tariffario nonché la loro organizzazione.
2. Per servizi educativi e integrativi comunali, ai sensi del presente Regolamento, si intendono sia quelli affidati in gestione a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica sia i posti convenzionati con riserva di posti bambino per l'Ente locale presso servizi privati. Il termine "bambini" va sempre inteso nel senso di "bambini e bambine" e il termine "fratelli" nel senso di "fratelli e sorelle".
3. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto delle normative europee, nazionali, regionali e dei Regolamenti vigenti.

Art. 2 - FINALITÀ DEI SERVIZI

1. I bambini e le bambine sono soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e devono essere messi in condizione di crescere come soggetti attivi, liberi, autonomi, competenti e creativi, partecipi del contesto sociale di appartenenza. In base a ciò i servizi educativi per la prima infanzia:
 - a) garantiscono il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà e il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa, attraverso standard di eccellenza nella cura del bambino, nella sua formazione e socializzazione, nel sostegno alle famiglie, senza distinzione di sesso, religione e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide;
 - b) favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
 - c) favoriscono l'inclusione dei bambini, valorizzano le differenze individuali e adottano opportune misure per l'accoglienza dei bambini con bisogni speciali per situazioni di deficit o di svantaggio socio-culturale, concorrendo a ridurre la povertà educativa per offrire opportunità educative utili ai futuri itinerari di vita scolastici, individuali e sociali al fine di consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle migliori condizioni;
 - d) promuovono la continuità del percorso educativo, sostenendo lo sviluppo dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, coordinamento e di formazione comuni;
 - e) favoriscono la conciliazione tra il lavoro dei genitori e la cura dei bambini, offrendo tipologie di servizi diversificate e flessibili per rispondere a bisogni differenti in considerazione della composizione dei nuclei familiari e delle loro situazioni lavorative e tendono nel tempo a rimodularsi in corrispondenza di mutati bisogni della comunità;
 - f) supportano la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi per la loro partecipazione, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e realizzando iniziative di promozione e sostegno alle competenze genitoriali;
 - g) promuovono la qualità dell'offerta educativa attraverso la formazione permanente, la dimensione collegiale del lavoro, l'autovalutazione, il coordinamento pedagogico territoriale e il lavoro di rete con i servizi sociali e sanitari.

Art. 3 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. In attuazione della normativa vigente, **i servizi per la prima infanzia** di cui al presente Regolamento si distinguono in:
 - **servizi educativi;**
 - **servizi educativi integrativi.**

2. I **servizi educativi per la prima infanzia** sono articolati in:
 - a) **nidi d'infanzia**: accolgono bambini dai 3 ai 36 mesi di età che sono suddivisi indicativamente secondo le fasce di età denominate piccoli-lattanti (3-12 mesi), medi-semidivezzi (12-24 mesi), grandi-divezzi (24-36 mesi). Il nido d'infanzia può essere a tempo pieno o a tempo parziale, presenta modalità organizzative differenti a seconda della capacità ricettiva, garantisce il servizio di mensa e il riposo pomeridiano;
 - b) **sezioni primavera**: accolgono bambini grandi-divezzi dai 24 ai 36 mesi di età. Le sezioni primavera favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.
3. I **servizi educativi integrativi per la prima infanzia**, finalizzati a garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, sono articolati in:
 - a) **spazio bambini**: accoglie bambini da 12 a 36 mesi di età che sono suddivisi indicativamente secondo le fasce di età denominate medi-semidivezzi (12-24 mesi), grandi-divezzi (24-36 mesi), è aperto per un massimo di cinque ore giornaliere e consente una frequenza flessibile in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità di fruizione prestabilite. Non prevede il servizio di mensa ma è offerta la merenda; non ci sono locali specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per l'eventuale riposo dei bambini;
 - b) **centro per bambini e famiglie**: accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore. Offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento, gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Per le finalità del servizio, non è previsto l'affido dei bambini al personale (se non per momenti informativi per i soli adulti accompagnatori). Non prevede il servizio di mensa ma può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa che essa può avere. Il centro per bambini e famiglie consente una frequenza flessibile;
 - c) **servizio domiciliare / Piccoli Gruppi Educativi (P.G.E.)**: accoglie bambini affidati a uno o più educatori fino ad un numero massimo di 7 con bambini di età inferiore a 12 mesi oppure un massimo di 8 bambini qualora abbiano età superiore all'anno. Permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori, privilegiando il rapporto di piccolo gruppo e l'intimità del contesto educativo. I servizi domiciliari - Piccoli Gruppi Educativi possono essere organizzati presso la residenza dell'educatore, in altra struttura dedicata o presso luoghi di lavoro;
 - d) **servizi sperimentali**: sono servizi educativi integrativi non coincidenti con le tipologie fino ad ora declinate, che si attivano per rispondere ad esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e/o territoriali e/o per far fronte a bisogni peculiari delle famiglie, anche eventualmente in seguito a situazioni di emergenza o calamità naturali. Nei servizi sperimentali è prevista la possibilità di promuovere progetti di continuità zero-sei anni, accogliendo pertanto bambini dai tre mesi ai sei anni.

TITOLO II - ACCESSO AI SERVIZI: CRITERI E REGOLAMENTAZIONE

Art. 4 - REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Possono accedere ai servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia tutti i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni senza distinzione di sesso, religione e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide, aventi residenza nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, con primario riferimento al Comune di propria residenza). Il limite di età dei 3 anni sopra indicato può non essere applicato nelle situazioni di disabilità.
2. In relazione alle proprie caratteristiche, ogni servizio prevede una specifica età di ingresso, come meglio specificato nell'Allegato 1.
3. Al fine dell'accesso si intende equiparata alla residenza:
 - a) la richiesta di residenza presentata entro il giorno di chiusura del bando. In tal caso, l'avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d'Ufficio prima dell'inizio di frequenza;

- b) copia registrata del contratto di locazione ad uso abitativo o dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire ad abitazione principale nel territorio comunale di riferimento, corredata di una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza propria e del minore nell'immobile acquistato, entro il 31/12 dell'anno di iscrizione, pena l'applicazione della retta massima.
4. Possono inoltre fare richiesta di ammissione ai servizi educativi ed integrativi dell'Unione ed essere valutati come residenti ai fini della graduatoria anche:
 - a) bambini in situazione di disagio socio-familiare, ospiti anche temporaneamente in strutture di accoglienza del territorio, il cui inserimento nel servizio è richiesto dai Servizi Sociali dell'Unione o dai Servizi Sociali del Comune di provenienza;
 - b) bambini per i quali sono state attivate le pratiche di adozione o affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente in uno dei Comuni dell'Unione. L'avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d'Ufficio prima dell'inizio di frequenza.
 5. I bambini residenti nei Comuni dell'Unione devono inoltrare, di regola, richiesta per i servizi che si trovano nel Comune di propria residenza. Tuttavia, qualora bambini residenti in un Comune dell'Unione presentino domanda per un servizio che si trova in un Comune diverso da quello di residenza, tali richieste potranno essere prese in considerazione solo una volta esaurite le richieste dei bambini residenti nel Comune, di cui alle graduatorie del 1° e dell'eventuale 2° bando, delle domande fuori termine, solamente se nei servizi del Comune di residenza non vi sia disponibilità di posti e previa determinazione di specifici reciproci accordi definiti tramite delibere di Giunta dei Comuni coinvolti che regolamentino la frequenza di bambini presso i servizi per la prima infanzia comunali e la ripartizione dei costi di gestione tra le due amministrazioni.
 6. Le famiglie dei minori che nel periodo di apertura delle iscrizioni hanno presentato domanda presso il Comune di residenza ma che al momento dell'inserimento risultano residenti in altro Comune dell'Unione, in caso di disponibilità di posti dovranno iniziare la frequenza nel servizio del Comune di nuova residenza mantenendo valida l'istanza già depositata. In caso la modifica della residenza avvenga in corso d'anno il bambino avrà diritto ad ultimare il suo percorso educativo presso il servizio già frequentato.
 7. Per poter accedere ai servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti e obblighi dettati dalle vigenti normative, salvo situazioni particolari dalle stesse definite.
 8. Tutti i requisiti per l'accesso e per l'assegnazione dei punteggi del presente Regolamento devono essere riferiti al giorno di chiusura del bando.
 9. L'Ente procederà al controllo delle istanze ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.. La non veridicità delle dichiarazioni comporta l'esclusione immediata dalla lista di attesa della graduatoria vigente o la dimissione d'Ufficio, in caso di avvenuta assegnazione del posto.

Art. 5 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE: IL BANDO

1. Il bando, approvato con determinazione dirigenziale, comunica l'apertura delle iscrizioni ai servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia. La pubblicazione del bando avviene annualmente in una data indicativamente prevista tra il 1° marzo e il 5 aprile.
2. È fatta salva la possibilità per ogni singolo Comune dell'Unione di prevedere la pubblicazione di un secondo bando di iscrizione in corso d'anno in caso di posti disponibili, in una data indicativamente prevista dal 15 al 31 ottobre. In tal caso il Comune in discorso dovrà deliberare l'intenzione di pubblicare il 2° bando contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva del 1° bando.
3. Il bando è rivolto esclusivamente a bambini che abbiano raggiunto i requisiti minimi d'età richiesti al momento di inizio della frequenza per lo specifico servizio.
4. Per i territori i cui servizi siano idonei ad ospitare bambini piccoli-lattanti, le domande di ammissione ai servizi educativi per i nati dal 1° aprile al 30 giugno, vengono ricevute indicativamente dal 1° giugno al 5 luglio (c.d. "graduatoria lattanti"). Ogni anno, nel bando, il Comune riserva un numero di posti per tale tipologia di utenza, a seconda delle esigenze del servizio e delle possibilità.
5. Per i bambini residenti nei Comuni dell'Unione in cui non siano presenti servizi per la prima infanzia comunali, si rimanda a eventuali specifiche convenzioni tra i Comuni dell'Unione che consentano l'iscrizione in un Comune diverso da quello di residenza;

È fatta salva la possibilità di definire specifici reciproci accordi tra Comuni che regolamentino la frequenza di bambini presso i servizi per la prima infanzia comunali.

6. Il bando indica:
 - a) i soggetti che possono accedere al servizio ed i relativi requisiti;
 - b) le modalità di compilazione e presentazione della domanda, nonché il relativo termine di scadenza;
 - c) i documenti necessari da allegare alla domanda, l'eventuale possibilità di autocertificazione ed i controlli previsti;
 - d) l'elenco dei diversi tipi di servizi educativi e integrativi per i quali è possibile fare domanda con le relative età d'ingresso, le specifiche fasce di età ospitabili, gli orari del servizio e le tipologie di frequenza;
 - e) i criteri per la formazione della graduatoria;
 - f) le modalità di assegnazione dei posti;
 - g) i termini e le modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
 - h) le modalità di accettazione del posto assegnato;
 - i) le modalità di opzione tra più servizi del medesimo territorio;
 - j) le modalità di inizio della frequenza;
 - k) le modalità di applicazione delle rette di frequenza;
 - l) eventuali altre informazioni che si rendessero utili o necessarie.

Art. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE: LA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione, da presentare esclusivamente secondo le tempistiche e le modalità riportate nel bando approvato, deve essere compilata da parte dei genitori del minore o da chi ne svolge tutela legale, esclusivamente secondo le modalità previste nel bando relativo al Comune interessato.
2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e contenere tutte le informazioni, dichiarazioni e dati necessari alla formazione della graduatoria.
3. La domanda va sottoscritta dal richiedente che assume ogni responsabilità circa le dichiarazioni rese.
4. Il richiedente indica nella domanda i servizi, tra quelli disponibili, per i quali chiede l'ammissione, con indicazione del relativo ordine di preferenza. Nel caso in cui il bambino non sia ammesso al servizio indicato come prima scelta, si terrà conto delle ulteriori, successive preferenze, nell'ordine indicato dal richiedente. Può essere effettuata domanda di iscrizione indicando uno o più servizi e/o tipologia di frequenza in ordine di priorità, ove presenti, senza limiti rispetto al numero di opzioni. La domanda sarà presa in considerazione solo per i servizi indicati.
5. Le domande di iscrizione presentate entro i termini previsti dal bando sono istruite dall'Ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla predisposizione della graduatoria provvisoria applicando i criteri contenuti nel bando.
6. Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al giorno di chiusura del bando.
7. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, ad eccezione di quelle per cui il bando richiede esplicitamente la presentazione di specifica documentazione.
8. Sulle autocertificazioni e autodichiarazioni ricevute sono effettuati controlli con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e dai provvedimenti appositamente adottati dall'Unione.
9. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti con conseguente decadenza dal posto assegnato e collocazione in fondo alla graduatoria, applicando le regole di precedenza di cui al successivo art. 7, comma 3; incorre inoltre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.

10. Non devono presentare alcuna domanda gli utenti che intendono confermare la frequenza del bambino al medesimo servizio per gli anni successivi al primo. L'iscrizione al servizio frequentato si intende riconfermata automaticamente per gli anni successivi del servizio educativo.
11. Devono presentare nuova domanda i genitori dei bambini già iscritti che chiedono il trasferimento ad altro servizio, secondo le modalità previste nel bando. Tale domanda non comporta comunque la perdita del posto già frequentato e viene valutata tenendo conto dei posti disponibili e delle domande pervenute per l'accesso alla graduatoria.

Art. 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Sono attribuiti punteggi alle domande di iscrizione dei bambini secondo criteri che tengano conto sia dell'attività lavorativa dei genitori che delle condizioni socio - familiari del nucleo familiare di appartenenza. Tali criteri trovano puntuale e dettagliata definizione nel bando, in applicazione dei criteri generali stabiliti nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. L'ordine di presentazione delle domande non contribuisce in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria, pertanto è sufficiente la presentazione della domanda entro i termini sopra indicati.
3. Sono inoltre applicate regole di precedenza, a parità di punteggio, nei seguenti casi (nell'ordine):
 - a) bambini segnalati dal Servizio Sociale;
 - b) bambini presenti nella graduatoria dei servizi educativi dell'anno educativo precedente rimasti in lista d'attesa;
 - c) bambini con età superiore;
 - d) bambini con fratello o sorella che già frequenta lo stesso servizio.

Art. 8 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le domande di iscrizione pervenute entro i termini stabiliti dal bando sono istruite dall'Ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla predisposizione della graduatoria provvisoria.
2. Nei tempi scanditi dal bando, la graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore competente entro un mese dalla chiusura del bando di riferimento, e pubblicata sul sito internet del Comune in cui ha sede il servizio, sul sito dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.
3. Nel caso riscontrino difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni inerenti la propria posizione al Dirigente del Settore competente entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio. Il Dirigente si esprime entro i 10 giorni seguenti e successivamente approva con propria determinazione la graduatoria definitiva con riportata l'assegnazione dei posti.
4. La graduatoria definitiva con l'assegnazione dei posti è pubblicata sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio, sul sito internet dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.
5. La graduatoria definitiva resta in vigore fino al bando successivo e ad essa si fa riferimento nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, in corso d'anno, a causa di ritiri o dimissioni.
6. La graduatoria provvisoria dell'eventuale 2° bando attivato nei Comuni i cui servizi abbiano ancora posti disponibili è approvata di norma entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni con determinazione del Dirigente del Settore competente e pubblicata sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio, sul sito internet dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.
1. Nel caso riscontrino difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni inerenti la propria posizione al Dirigente del Settore competente entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio. Il Dirigente si esprime entro i 10 giorni seguenti e successivamente approva con propria determinazione la graduatoria definitiva con riportata l'assegnazione dei posti.
2. La graduatoria definitiva con l'assegnazione dei posti è pubblicata sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio, sul sito internet dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.

3. La graduatoria definitiva resta in vigore fino al bando successivo e ad essa si fa riferimento nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, in corso d'anno, a causa di ritiri o dimissioni.

Art. 9 - GRADUATORIA AGGIUNTIVA LATTANTI

1. Per i territori i cui servizi siano idonei ad ospitare bambini piccoli-lattanti, le domande di ammissione ai servizi educativi per i nati dal 1° aprile al 30 giugno, sono ricevute indicativamente dal 1° giugno al 5 luglio.
2. Le domande di ammissione sono istruite dall'Ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla stesura della graduatoria aggiuntiva lattanti, applicando gli stessi criteri previsti dall'art. 7.
3. La graduatoria aggiuntiva lattanti provvisoria é approvata di norma entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni con determinazione del Dirigente del Settore competente, e pubblicata sul sito internet del Comune in cui è ubicato il servizio, sul sito internet dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.
4. Nel caso riscontrino difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni inerenti la propria posizione al Dirigente del Settore competente entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio. Il Dirigente si esprime entro i 10 giorni seguenti e successivamente approva con propria determinazione la graduatoria aggiuntiva lattanti definitiva con riportata l'assegnazione dei posti.
5. La graduatoria definitiva con l'assegnazione dei posti è pubblicata sul sito internet del Comune ove è ubicato il servizio, sul sito internet dell'Unione ed è resa disponibile presso l'Ufficio preposto.
6. La graduatoria aggiuntiva lattanti definitiva resta in vigore fino al bando successivo e ad essa si fa riferimento nel solo caso in cui si rendano disponibili, in corso d'anno, a causa di ritiri o dimissioni, dei posti dedicati alla fascia d'età dei piccoli-lattanti.

Art. 10 - RICORSI

Le determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie con assegnazione di posti assumono carattere di atti definitivi e possono essere impugnate esclusivamente in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia - Romagna.

Art. 11 - AMMISSIONI, ACCETTAZIONI E RINUNCE

1. I posti disponibili sono assegnati per scorrimento, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, sulla base delle sole preferenze indicate nella domanda e dei posti disponibili nei vari servizi in rapporto alle fasce d'età. Il posto è assegnato in un solo servizio tra quelli richiesti. Con l'assegnazione del posto il nominativo del bambino non compare più nelle liste dei non ammessi agli altri servizi richiesti.
2. Il genitore richiedente è tenuto, pena la perdita del posto, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel sito internet del Comune in cui ha sede il servizio, a confermare per iscritto all'Ufficio preposto l'accettazione o la rinuncia del posto, comprovando il versamento della relativa quota di iscrizione, secondo le modalità definite dall'Ente.
3. Coloro ai quali è assegnato un posto divenuto disponibile dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, per scorrimento della lista d'attesa, sono tenuti a confermare per iscritto all'Ufficio preposto l'accettazione o la rinuncia del posto, pena la perdita dello stesso, secondo i termini e le modalità riportati nella specifica comunicazione di assegnazione.
4. La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria. La mancata accettazione è equiparata alla rinuncia.
La rinuncia al posto assegnato dopo l'accettazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione.

Art. 12 - DOMANDE FUORI TERMINE

1. Le domande presentate oltre i termini fissati per la predisposizione della graduatoria ordinaria e della graduatoria aggiuntiva lattanti sono accolte fino al 30 novembre e soddisfatte secondo l'ordine di presentazione, compatibilmente con i posti disponibili e con il contesto educativo di riferimento.
2. Possono essere presentate domande fuori termine per bambini residenti nei Comuni dell'Unione, in prima istanza per i servizi che si trovano nel Comune di propria residenza. Tuttavia, qualora bambini residenti in un Comune dell'Unione presentino domanda per un servizio che si trova in un Comune diverso da quello di residenza, tali richieste potranno essere prese in considerazione solo una volta esaurite le richieste dei bambini residenti nel Comune, solamente se nei servizi del Comune di residenza non vi sia disponibilità di posti e previa definizione di specifici reciproci accordi, come previsto dal precedente comma 5 dell'art. 4.
3. Fino al 30 novembre i posti possono essere assegnati unicamente ai residenti nel Comune in cui si trova il servizio; dopo tale data, se esaurite le richieste dei bambini residenti, possono essere accolte le richieste dei bambini non residenti nel Comune in cui si trova il servizio purché residenti in altro Comune dell'Unione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di cui all'art. 5, comma 2 (2° bando), in quanto non sarà possibile presentare domanda fuori termine ad esclusione di quanto previsto al successivo comma 5.
5. Possono essere presentate fuori termine le domande relative a:
 - a) bambini segnalati dal Servizio Sociale dell'Unione, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, anche per casi di adozione e affidò;
 - b) bambini ospitati in strutture di accoglienza presenti sul territorio dell'Unione, per i quali l'inserimento in un servizio educativo o integrativo per la prima infanzia rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia;
 - c) bambini con bisogni speciali (disabilità o malattie croniche certificate).

Art. 13 - DOMANDA PER PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO (POST ORARIO)

1. Per i soli servizi educativi per i quali è prevista la possibilità di post orario, come descritto nell'Allegato 1 del presente Regolamento, occorre presentare ogni anno apposita domanda di iscrizione al servizio. La richiesta, di norma, deve essere presentata prima dell'avvio dell'anno educativo, con valenza fino al termine dello stesso.
2. Il servizio di post orario verrà attivato solamente al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, definito annualmente dall'Ente.
3. Non è prevista la possibilità di attivazione del servizio durante il periodo di ambientamento; l'inizio della frequenza con post orario sarà valutato direttamente dal personale educativo con le famiglie una volta consolidato l'intero ambientamento.
4. Le domande presentate durante il corso dell'anno educativo saranno valutate dall'Ufficio preposto sulla base dell'attivazione del servizio di post orario all'interno dei singoli servizi educativi e tenuto conto di ragioni organizzative del servizio. Qualora la richiesta possa essere accolta, la frequenza sarà effettiva dal mese successivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Il calendario dei servizi educativi e integrativi ha una durata di 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, salvo diversa decisione presa annualmente dalle Amministrazioni comunali. Le chiusure sono previste in ottemperanza al calendario scolastico regionale e in occasione della festa del Patrono del Comune in cui ha sede il servizio. Eventuali chiusure straordinarie sono emanate

attraverso ordinanze del Sindaco del Comune ove è ubicato il servizio ovvero su disposizione delle autorità competenti.

2. Nei primi tre giorni di apertura dell'anno educativo, il servizio è dedicato ai bambini già frequentanti con orari definiti da ogni singolo Comune nell'arco della mezza giornata. Il pasto viene garantito nei servizi che lo prevedono.
3. I servizi educativi e integrativi devono rispettare i requisiti organizzativi e strutturali previsti per legge, così come disposto nelle autorizzazioni al funzionamento rilasciate dalla Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione.
4. L'orario di apertura e chiusura giornaliero dei servizi è definito da ognuno dei singoli Comuni facenti parte del territorio dell'Unione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie, nonché di adeguate scelte educative, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
5. Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee per fasce d'età in base alle necessità organizzative e alle scelte metodologiche, in ogni caso tenuto prioritariamente conto delle esigenze dei bambini e salvaguardando la qualità del servizio.
6. I servizi educativi e integrativi realizzano le loro attività di concerto con i servizi sanitari, sociali, culturali del territorio e con agli altri ordini scolastici presenti in una logica di continuità orizzontale e verticale, anche per promuovere l'inclusione di bambini con disabilità.
7. La salute dei bambini nei servizi educativi e integrativi viene promossa seguendo i "Requisiti igienico-sanitari" emanati dall'AUSL della Romagna, che prescrivono comportamenti a cui il personale è tenuto in caso di malessere del bambino all'interno del servizio, somministrazione di farmaci, diete alimentari speciali ed altre fattispecie. Il documento dell'AUSL è consegnato a tutte le famiglie e affisso alla bacheca del servizio. Eventuali altri protocolli che dettino ulteriori indicazioni operative per la promozione della salute possono integrare detto documento.
8. L'alimentazione dei bambini nei servizi educativi ed integrativi segue le "Linee guida per la ristorazione scolastica" elaborate dall'AUSL della Romagna ed è curata dal Servizio Dietetico dell'Unione che elabora menù appropriati per i fabbisogni nutrizionali delle diverse età.

Art. 15 - AMBIENTAMENTO

1. L'ambientamento rappresenta il primo momento di ingresso per il bambino e la famiglia in una comunità infantile. Il calendario degli ambientamenti viene definito dall'equipe di ogni servizio in accordo con il Coordinamento Pedagogico, valutando l'organizzazione complessiva dei singoli servizi e il numero degli ambientamenti da avviare o già programmati. Le modalità di svolgimento dell'ambientamento sono definite e realizzate per aiutare il bambino nell'avvio di questa esperienza rispettando i suoi tempi e i suoi bisogni, anche in considerazione delle caratteristiche dell'ambiente educativo di cui entra a far parte.
2. L'ambientamento dei bambini iscritti con il 1° bando, avviene entro il mese di ottobre, salvo per i bambini della graduatoria aggiuntiva lattanti per i quali l'ambientamento viene programmato entro il mese di novembre. L'inizio della frequenza viene comunicato dal personale educativo nel corso dell'assemblea dei nuovi iscritti, che si svolge generalmente entro il 31 luglio precedente.
3. L'ambientamento dei bambini la cui domanda è stata presentata con l'eventuale bando di cui all'art. 5 comma 2, viene programmato dal personale educativo preferibilmente nel corso del mese di gennaio ma non oltre la seconda settimana di febbraio.
4. L'ambientamento dei bambini la cui domanda è stata presentata fuori termine per i servizi che si trovano nel Comune di propria residenza, viene programmato dal personale educativo entro la seconda settimana di febbraio.
5. L'ambientamento dei bambini per cui è stata presentata domanda per un servizio che si trova in un Comune diverso da quello di residenza, viene programmato dal personale educativo preferibilmente nel corso del mese di gennaio ma non oltre la seconda settimana di febbraio.
6. Qualora il periodo di ambientamento non prenda avvio alla data definita, la successiva data di avvio dell'ambientamento va comunque concordata con il personale educativo del servizio. Il mancato avvio dell'ambientamento alla seconda data comporta la perdita del posto assegnato, fatte salve eventuali ulteriori proroghe dovute a motivi familiari o di salute che possono essere concesse dal

Dirigente del Settore competente, su istanza motivata del richiedente. In questo ultimo caso il pagamento della quota fissa mensile dovrà comunque essere corrisposto dalla seconda data di avvio dell'ambientamento concordata.

7. All'avvio del periodo di ambientamento viene richiesta la disponibilità di un genitore o di un adulto quale figura di riferimento. Per garantire un adeguato ambientamento dei bambini nuovi ammessi, viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, di norma per piccoli gruppi, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza, in accordo con il personale del servizio, dando priorità al benessere di ciascun bambino.
8. Qualora si liberassero posti durante l'anno educativo, è possibile l'inserimento di nuovi bambini attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata. La data prevista di inizio frequenza viene programmata e comunicata alla famiglia secondo le esigenze del servizio.
9. Tenuto conto di ragioni pedagogiche ed organizzative del servizio, non si effettuano ambientamenti dopo la seconda settimana di febbraio, salvo casi eccezionali ed urgenti valutati e autorizzati dal Dirigente del Settore competente.

Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO EDUCATIVO (G.L.E.)

1. A ciascun servizio educativo e integrativo è assegnato il personale nel rispetto del rapporto numerico indicato dalla legge. Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, possiede i titoli di studio previsti dalla normativa vigente e concorre a realizzare le finalità del servizio. Nello specifico, all'interno di un servizio educativo o integrativo, sono presenti i seguenti profili professionali:
 - **personale educatore** che garantisce al bambino un ambiente di vita ed un sistema di relazioni aperto e sereno, all'interno del quale possa sviluppare positivamente le proprie potenzialità. Il personale educatore concorre ai processi educativi del bambino nella prima infanzia, progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative, delle competenze psicomotorie, cognitive, affettive-relazionali, comunicativo-linguistiche e sociali. Favorisce esperienze finalizzate a rispondere alle esigenze di ciascun bambino in corrispondenza all'età e ai bisogni del singolo, promuovendo la relazione con le famiglie, alleate nel percorso di crescita;
 - **personale ausiliario** che svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio, prendendo parte a specifici gruppi di lavoro educativi. Il personale ausiliario svolge anche compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione dei pasti e collabora alle attività didattiche, supportando il personale educativo. Pur nella differenza di ruoli, rappresenta anch'esso agli occhi del bambino una figura di riferimento nel quotidiano;
 - **Coordinatore pedagogico del servizio** che accompagna con la sua supervisione il personale educativo ed ausiliario durante l'anno educativo. Ha il compito di monitorare e verificare la progettazione educativa attraverso incontri periodici di servizio e/o di sezione. Supporta il lavoro delle educatrici, affiancandole anche con osservazioni del gruppo sezione o di singoli bambini. Il Coordinatore pedagogico guida le attività e le riflessioni del gruppo nei momenti di formazione permanente ed è garante della professionalità degli educatori. Il professionista inoltre collabora con le altre realtà educative e socio-sanitarie del territorio, coinvolgendo nello specifico anche il Coordinamento pedagogico dell'Unione. Offre ai genitori la consulenza pedagogica per affrontare le fisiologiche sfide dell'essere genitori.
2. Il personale dei servizi educativi e integrativi si incontra di norma ogni quindici giorni, organizzandosi in gruppi di lavoro e collegialmente discute, programma, verifica, valorizza il contributo di ciascuno, in un contesto di corresponsabilità educativa, con l'obiettivo di fornire un servizio di qualità ai bambini e alle loro famiglie. Il Coordinamento pedagogico dell'Unione è invitato permanente al gruppo di lavoro educativo (cd. G.L.E.).
3. Per ogni riunione, sia essa tra personale interno o esterno al servizio (ad esempio esperti, famiglie, ecc.) deve essere redatto apposito verbale e conservato agli atti, visionabile da parte del Coordinamento pedagogico dell'Unione.

Art. 17 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELL'UNIONE

Il Coordinamento pedagogico dell'Unione promuove il raccordo tra i servizi per l'infanzia all'interno del sistema integrato territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; concorre alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia. Nell'ambito delle sue competenze:

- a) accompagna e sostiene i Coordinatori pedagogici che lavorano nei servizi in appalto e/o in convenzione; attraverso il tavolo di Coordinamento di Unione crea momenti di confronto con Gestori e Coordinatori pedagogici di tutti i servizi educativi e integrativi pubblici e privati con il fine di creare buone prassi condivise nel territorio;
- b) svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, verificando l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'equipe sul versante pedagogico e gestionale;
- c) si occupa della formazione permanente degli operatori, della promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché del monitoraggio delle esperienze e della verifica delle progettazioni educative;
- d) promuove azioni di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari (anche per l'inclusione dei bambini in situazione di deficit o di svantaggio socio-culturale), di collaborazione con le famiglie e il territorio, in un'ottica di comunità educante e di sensibilizzazione ai diritti dell'infanzia;
- e) supervisiona la qualità dei progetti pedagogici e la coerenza tra quanto dichiarato e l'agito nelle attività quotidiane, compresa la buona esecuzione dei compiti previsti per i soggetti Gestori in rapporto di appalto o convenzione con l'Unione;
- f) verifica e valuta la qualità professionale del personale dei vari servizi per l'infanzia;
- g) raccoglie dalle famiglie segnalazioni sul funzionamento dei servizi e proposte sul loro miglioramento;
- h) è coinvolto in attività dell'Unione in cui sia richiesta la sua presenza per migliorare il funzionamento dei servizi dedicati ai bambini in età 0-3 anni;
- i) collabora con tutti i servizi dell'Unione per la progettazione e realizzazione di iniziative a favore dell'infanzia e delle famiglie.

TITOLO IV - MODIFICHE E RINUNCE

Art. 18 - TRASFERIMENTI E CAMBI DI ORARIO

1. Non sono ammessi trasferimenti da un servizio all'altro durante l'anno educativo, salvo per casi di particolare gravità, motivata e documentata dal richiedente, su autorizzazione del Dirigente del Settore competente. Il trasferimento ad altro servizio educativo, per ragioni di carattere organizzativo, può essere richiesto unicamente durante il periodo di apertura annuale del bando, presentando una nuova domanda di iscrizione, con la specifica: "Cambio Servizio per bambini già iscritti". La presentazione della nuova domanda non comporta la decadenza del posto già assegnato.
2. La frequenza di un servizio organizzato esclusivamente part time, esclude la possibilità di chiedere in corso d'anno la trasformazione del posto in orario a tempo pieno.
3. La trasformazione di frequenza da tempo pieno a part-time e viceversa durante l'anno educativo è consentita una sola volta e nei limiti di disponibilità di posti nella struttura e qualora questa variazione, su valutazione del Coordinamento pedagogico dell'Unione, non comporti problemi organizzativi al servizio frequentato. Qualora la trasformazione di frequenza venga concessa sarà effettiva dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Art. 19 - RITIRI

1. I posti assegnati vengono riconfermati d'Ufficio nello stesso servizio educativo per tutto il percorso educativo (0-3 anni), salvo per eventuali richieste di trasferimento per l'anno educativo successivo, da effettuare secondo le indicazioni di cui all'art. 18, comma 1.
2. L'eventuale rinuncia al posto assegnato è possibile in qualsiasi momento dell'anno e deve essere formalizzata attraverso apposita comunicazione scritta. Il bambino si intende dimesso dalla data di tale comunicazione. In caso di mancata formalizzazione della comunicazione di rinuncia, continua ad esservi l'obbligo di corrispondere la retta prevista.
3. Per coloro che rinunciano entro il mese di gennaio, la famiglia è tenuta al pagamento dell'intera quota fissa del mese di rinuncia e alla quota giornaliera fino all'ultimo giorno frequentato, e nulla è dovuto per i mesi successivi.
4. Per i ritiri che avvengono dal mese di febbraio in avanti la famiglia è tenuta, per il mese in cui avviene il ritiro, al pagamento dell'intera quota fissa oltre alla quota giornaliera fino all'ultimo giorno frequentato, e per i mesi successivi al pagamento della sola quota fissa per ogni mese fino al termine dell'anno educativo (mese di luglio incluso).
5. Per i soli servizi educativi per i quali è prevista la possibilità di post orario, è possibile ritirarsi dal servizio in qualsiasi momento dell'anno educativo, con effetto dal mese successivo alla comunicazione. Per coloro che si ritirano entro il mese di gennaio, la famiglia è tenuta al pagamento della quota fissa mensile per il post orario fino al mese di rinuncia e nulla è dovuto per i mesi successivi.
6. Per i ritiri che avvengono dal mese di febbraio in avanti la famiglia è tenuta al pagamento dell'intera quota fissa mensile per il post orario fino al termine dell'anno educativo.
7. Le condizioni previste al comma 4 e 6 non sono applicate nei seguenti casi:
 - a) perdita del lavoro di uno dei genitori debitamente certificata;
 - b) necessità di allontanamento dal servizio educativo o integrativo per gravi motivi di salute del minore debitamente certificati dal medico competente;
 - c) famiglie che si trasferiscono in altro Comune.

Art. 20 - DECADENZA

1. La decadenza opera annualmente nel periodo intercorrente tra il primo giorno di ammissione al servizio e l'ultimo giorno di ogni anno educativo.
2. L'assenza ingiustificata per oltre 30 giorni consecutivi dal servizio educativo (inclusi sabati, domeniche e festivi), comporta la decadenza dall'assegnazione del posto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente del Settore competente su istanza motivata del richiedente.
3. In caso di assenze ingiustificate per oltre 30 giorni consecutivi (inclusi sabati, domeniche e festivi), tenuto conto della prioritaria esigenza di garantire l'ingresso di bambini rimasti in lista d'attesa, l'Ufficio preposto, verificata l'impossibilità di rintracciare la famiglia, provvede all'invio della comunicazione di decadenza sia a mezzo raccomandata sia per posta elettronica. Decorsi ulteriori 20 giorni dalla data dell'invio, la decadenza si intende effettiva e il servizio procede all'inserimento di altri bambini in lista d'attesa.
4. È inoltre prevista la decadenza dal servizio su motivato provvedimento adottato dal Dirigente del Settore competente nel caso di reiterate trasgressioni, debitamente contestate, delle regole di organizzazione del servizio. Il presente comma non si applica ai casi di mancato pagamento che sono disciplinati all'art. 27.
5. Per l'istituto della decadenza si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 19, già previsti per il ritiro dal servizio.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 21 - ORGANISMI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Considerate le finalità dei servizi educativi ed integrativi enunciate nel presente Regolamento, all'interno di ogni singolo servizio la partecipazione delle famiglie, come meglio esposto negli articoli successivi, avviene attraverso i seguenti organismi:
 - a) il Comitato di partecipazione,
 - b) le Assemblee dei genitori.
2. Alle Assemblee dei genitori e al Comitato di partecipazione è invitato permanente il Coordinamento pedagogico dell'Unione. Possono essere invitati a partecipare anche l'Assessore all'infanzia, il Dirigente del Settore competente o un suo delegato e, in relazione alla trattazione di specifici temi, altro personale anche esterno all'Ente.
3. Per ogni riunione dei seguenti organismi, viene redatto uno specifico verbale visionabile su richiesta dal Coordinamento pedagogico dell'Unione.

Art. 22 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comitato di partecipazione è istituito all'interno di ogni singolo servizio educativo ed è composto da:
 - n° 1 rappresentante del personale educativo per sezione;
 - n° 1 rappresentante del personale ausiliario;
 - n° 2 rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione, eletti dai genitori in occasione dell'Assemblea generale prevista solitamente a novembre.
2. Il Comitato di partecipazione resta in carica un anno scolastico e in caso di dimissione di singoli membri, il membro dimissionario viene sostituito da altro rappresentante della stessa componente. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di partecipazione vengono eletti tra i genitori durante la prima seduta.
3. Il Comitato di partecipazione svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei servizi educativi con particolare riferimento a:
 - iniziative idonee a favorire un'ampia partecipazione dei genitori alle attività dei servizi educativi per l'infanzia (incontri a tema con esperti, ecc);
 - proposte per il miglioramento del funzionamento del servizio;
 - realizzazione di iniziative (feste pubbliche, mostre, attività in collaborazione con altre scuole, ecc.).Il Comitato inoltre collabora con il personale alla realizzazione delle iniziative e rappresenta i genitori nei rapporti con l'Unione, i Comuni e gli altri soggetti competenti.
4. Il Comitato di partecipazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Si riunisce in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o qualora gli altri organismi che concorrono alla gestione ne ravvisino l'opportunità e ne richiedano la convocazione.
5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti e le sedute non sono valide se non vi partecipa la metà più uno dei componenti.

Art. 23 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Presso i servizi per la prima infanzia sono previste le seguenti tipologie di Assemblee dei genitori: l'Assemblea dei nuovi iscritti, l'Assemblea generale e l'Assemblea di sezione.

1. L'Assemblea dei nuovi iscritti si tiene prima dell'inizio dell'anno educativo ed ha la funzione di consentire il primo incontro tra le famiglie dei nuovi frequentanti, il personale educativo e tutti gli operatori coinvolti, per la presentazione del servizio e l'illustrazione dei tempi e delle modalità dell'ambientamento.

2. L'Assemblea generale costituisce uno strumento finalizzato a favorire una partecipazione più attiva dei genitori alle scelte in merito ad alcuni aspetti gestionali ed educativi del servizio. L'Assemblea generale è convocata di norma due volte l'anno, in autunno e a fine anno educativo, su iniziativa del G.L.E. o di almeno un quinto dei genitori ed ha in genere i seguenti ordini del giorno:
 - quella che si tiene in autunno si occupa della verifica degli ambientamenti, della presentazione del progetto pedagogico ed educativo e delle attività annuali dei bambini e con le famiglie;
 - quella che si tiene a fine anno educativo si occupa della verifica del progetto educativo e della presentazione di documentazioni alle famiglie.
3. L'Assemblea di sezione si svolge solitamente a seguito dell'Assemblea generale. Di norma viene convocata nello stesso giorno dopo una prima parte in plenaria ma se vi sono esigenze particolari può essere richiesta dai rappresentanti delle sezioni anche in altre occasioni.

TITOLO VI - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 24 - DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA

1. In tutti i servizi educativi e integrativi comunali e convenzionati per la prima infanzia la famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una retta mensile, determinata per fasce, calcolata sulla base del valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità. L'iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta mensile composta da una quota fissa mensile, sempre dovuta, e una quota giornaliera rapportata alle effettive giornate di presenza.
2. Ogni Amministrazione Comunale definisce annualmente, in sede di definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, l'importo delle rette, articolate per fasce e correlate ai valori ISEE, secondo quanto disciplinato dalle normative vigenti.

La corresponsione della retta mensile è condizione indispensabile per la frequenza ai servizi educativi e integrativi, fatti salvi i casi di esenzione riconosciuti dai Servizi Sociali competenti, secondo quanto specificato nel successivo articolo 26.
3. I bambini residenti in un Comune dell'Unione che frequentano un servizio per la prima infanzia comunale o convenzionato in un Comune diverso da quello di residenza, sono considerati agli effetti del pagamento della retta di frequenza a carico delle famiglie frequentanti, come residenti del comune ospitante.

Art. 25 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE

1. Le famiglie degli iscritti ai servizi per la prima infanzia, al fine di vedere determinata la retta di frequenza, devono essere in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS. L'Ufficio preposto acquisisce autonomamente l'attestazione ISEE in corso di validità dalla banca dati INPS all'atto dell'elaborazione della prima fattura. Alle famiglie per cui non è presente nella banca dati INPS nessuna attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, è applicata la retta massima.

L'attestazione ISEE ha validità dal momento del rilascio al 31/12 dell'anno in corso, tuttavia si stabilisce che si continui a fare riferimento a tale attestazione fino alla fine dell'anno educativo, in quanto trattasi di prestazioni continuative, salvo quanto disposto al comma seguente.

La definizione delle rette mensili è legata allo scarico automatico dalla banca dati INPS e, pertanto, non verrà data applicazione retroattiva rispetto alla data di rilascio dell'ISEE.
2. Le attestazioni ISEE prelevate dalla banca dati INPS che presentano omissioni/differenze non potranno essere ritenute valide, pertanto verrà chiesto alle famiglie di trasmettere entro 30 giorni una nuova attestazione senza annotazioni o a fornire dichiarazioni rilasciate da ciascun Istituto Bancario a conferma che non esistono ulteriori rapporti finanziari rispetto a quanto dichiarato

all'interno della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in mancanza di quanto richiesto, l'attestazione ISEE non potrà essere ritenuta valida e verrà applicata la retta massima prevista per la frequenza al nido e recuperare la differenza rispetto ad eventuali mensilità per le quali sarà già stata emessa la retta.

3. Richieste di modifica della retta, motivate da variazioni della certificazione ISEE intervenute durante l'anno educativo o dal mancato possesso dell'ISEE, devono essere presentate all'Ufficio preposto e, dopo gli opportuni controlli, verificata la veridicità di quanto dichiarato, la nuova retta verrà applicata a decorrere dal mese di frequenza successivo a quello della presentazione della richiesta.
4. L'iscrizione al servizio è tacitamente confermata, anno dopo anno, fino alla fine del ciclo educativo 0-3 anni e le famiglie sono tenute ad ottenere per ogni anno successivo al primo una nuova attestazione ISEE in corso di validità relativa a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, per la conferma o l'aggiornamento della retta.

Art. 26 - RIDUZIONI

Vengono previste riduzioni della retta determinate in base al valore ISEE nelle seguenti situazioni:

- a) bambino con disabilità che frequenta il servizio educativo o integrativo: riduzione del 50% sulla retta complessiva;
- b) più figli frequentanti contemporaneamente i servizi per la prima infanzia: riduzione del 20% sulla retta dovuta dal secondo figlio;
- c) famiglie numerose con 4 o più figli in età 0-14 anni: a seguito di richiesta, riduzione del 15% sulla retta del servizio frequentato dal 4° figlio;
- d) durante l'ambientamento: per i primi cinque giorni di effettiva frequenza, non è addebitata la retta giornaliera. La quota fissa viene ridotta proporzionalmente del 25%, 50% o 75% nei casi in cui l'inserimento viene effettuato rispettivamente a partire dalla 2^a, 3^a o 4^a settimana del mese di riferimento;
- e) condizioni specifiche di particolare gravità e/o comprovati gravi motivi di salute non codificabili: è possibile richiedere una riduzione della retta al Dirigente del Settore competente;
- f) nucleo familiare in condizione di grave disagio socio-economico o di indigenza: può essere richiesta la riduzione o l'esonero dal pagamento della retta al Servizio Sociale competente, che delibera in merito.

Le situazioni di cui ai punti b) e c) non sono tra loro cumulabili e le agevolazioni sono applicate secondo il principio di maggior favore per l'utente.

Art. 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti delle rette devono essere effettuati mensilmente entro il termine previsto nella fattura emessa per la frequenza, secondo le modalità comunicate dall'Ente o dal Gestore privato nel caso di posti convenzionati.
2. In caso di mancato pagamento della retta entro la scadenza indicata si procede come segue:
 - a) invio nota di sollecito ai ritardatari, trasmessa dall'Ente e/o dal Gestore del servizio;
 - b) in caso di mancato pagamento di due mensilità: comunicazione di sospensione dal servizio;
 - c) se non interviene il pagamento di quanto dovuto entro dieci giorni dalla sospensione: comunicazione della dimissione d'ufficio. In tal caso l'Ufficio preposto provvede alla riassegnazione del posto.

In ogni caso, per ogni mancato pagamento, l'Ente procederà alla riscossione coattiva del credito.

3. Le famiglie che all'avvio dell'anno successivo di frequenza o al momento dell'ambientamento di altri figli, risultano morose nel pagamento delle rette relative alla frequenza dei servizi per la prima infanzia negli anni precedenti, non sono ammesse ai servizi e la domanda di iscrizione viene rigettata.

Art. 28 - ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i documenti:
 - Allegato 1 - ELENCO SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI PER LA PRIMA DELL'INFANZIA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA;
 - Allegato 2 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
2. Entrambi gli Allegati possono essere aggiornati o modificati a cura del Servizio competente senza ulteriori modifiche regolamentari, qualora ne sussistano le necessità con riferimento ai seguenti contenuti:
 - Allegato 1: per aggiornamento dei modelli organizzativi relativi ad uno specifico servizio educativo o integrativo, finalizzati a dare risposte ad esigenze dell'utenza o per necessità o scelte del servizio stesso;
 - Allegato 2: qualora si renda necessario meglio specificare le singole situazioni (occupazionali, di studio, familiari) che danno luogo all'assegnazione del punteggio, in relazione alla naturale evoluzione delle situazioni nella società civile e/o a esigenze di chiarimento.
3. Ogni modifica apportata agli Allegati del presente Regolamento, nel rispetto dei criteri sopra definiti, viene approvata con determina dirigenziale e la nuova stesura dell'Allegato deve riportare la data dell'ultimo aggiornamento e gli estremi del documento.

Art. 29 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ELENCO SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LO SCOIATTOLO" DI CASOLA VALSENIO

Sede	via Roma, 1/B
Ricettività	14 posti organizzati in una monosezione
Orari	7.30-17.30 tempo pieno - fascia A) 7.30-13 part time - fascia B) mattutina 11-17.30 - fascia B) pomeridiana
Età di ingresso	dai 10 mesi compiuti

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "ARCOBALENO" DI CASTEL BOLOGNESE

Sede	via Giovanni XXIII°, n. 180
Ricettività	65 posti organizzati in 3 sezioni
Orari	7.30-17.30 tempo pieno 7.30-13.30 part time
Età di ingresso	dai 3 mesi compiuti

SPAZIO BIMBI COMUNALE "LA CASA SULL'ALBERO" DI CASTEL BOLOGNESE

Sede	via Giovanni XXIII°, n. 180
Ricettività	18 posti organizzati in una monosezione
Orari	7.30 - 12.30
Età di ingresso	dai 12 mesi compiuti

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "8 MARZO" DI FAENZA

Sede	via Cervia, 4
Ricettività	69 posti organizzati in 3 sezioni
Orari	7.30 - 16.30 tempo pieno. Post orario attivato su richiesta delle famiglie, a seguito del raggiungimento di un numero minimo di iscritti, con orario definito annualmente dall'Amministrazione 7.30 - 13.30 part time
Età di ingresso	dai 3 mesi compiuti

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "PEPITO" DI FAENZA

Sede	via Laghi, 71
Ricettività	69 posti suddivisi in 4 sezioni
Orari	7.30-16.30 tempo pieno. Post orario attivato su richiesta delle famiglie, a seguito del raggiungimento di un numero minimo di iscritti, con orario definito annualmente dall'Amministrazione 7.30-13.30 part time
Età di ingresso	dai 10 mesi compiuti

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "PETER PAN" DI RIOLO TERME

Sede	via Gramsci, 19
Ricettività	28 posti organizzati in una monosezione
Orari	7.30- 17.30 tempo pieno 7.30-13 part time
Età di ingresso	dai 12 mesi compiuti

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LO SCARABOCCHIO" DI SOLAROLO

Sede	via Kennedy, 6
Ricettività	40 posti suddivisi in 3 sezioni
Orari	7.30-17.30 tempo pieno 7.30-13 part time
Età di ingresso	dai 3 mesi compiuti

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Criteri generali prefissati ex articolo 7, co. 1 Regolamento

A) SITUAZIONE OCCUPAZIONALE O DI STUDIO	
<p>a.1) Lavoro di entrambi i genitori o di uno se nucleo familiare monogenitoriale (per monogenitoriale si intende, ai fini del presente punteggio, figlio riconosciuto da un solo genitore, genitore deceduto oppure genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale)</p>	punti 10
<p>a.2) Presenza di un genitore lavoratore e di uno disoccupato (purché iscritto al Centro per l'impiego)</p> <p><i>Nota:</i> Ai soli fini dell'applicazione dei punti di cui al punto a.1, sono equiparate all'attività lavorativa: → la condizione in cui uno dei genitori è in situazione di non autosufficienza e quindi impossibilitato a lavorare (occorre allegare certificazione degli organi competenti); → i contratti lavorativi regolari, ma caratterizzati da saltuarietà quali ad es. lavori a chiamata e simili → coloro che stanno percependo degli ammortizzatori sociali; → i genitori - studenti di età non superiore a 30 anni, o a 35 anni nel caso frequentino corsi di specializzazione post laurea (masters, dottorati di ricerca, formazione specialistica e simili); → i tirocini finalizzati all'accesso a professioni regolamentate cosiddetto "praticantato". Non vengono considerate attività lavorative il collocamento nelle liste di mobilità o il percepimento di assegni per maternità quando, di fatto, il rapporto lavorativo è cessato.</p>	punti 3
<p>a.3) Sede effettiva di lavoro con distanza superiore a 30 km rispetto al Comune di residenza (i punti si applicano per ogni genitore)</p> <p><i>Nota:</i> Si valuta la distanza di sola andata tra l'indirizzo di residenza di ciascun genitore e il luogo dove si svolge l'attività di lavoro (prendendo a riferimento quanto indicato nelle buste paga, per i lavoratori dipendenti, e nella visura camerale, per i lavoratori autonomi), calcolata con l'utilizzo di "www.google.it/maps/" e considerando il percorso con la distanza più breve. Per professionisti quali rappresentanti di commercio, informatori medici e figure professionali che sono ad essi equiparabili in quanto svolgono un'attività lavorativa che richiede spostamenti in più Comuni e una seppur minima autonomia nell'organizzazione dell'attività, per valutare la sede di lavoro verrà tenuto conto di quanto dichiarato all'interno del certificato di attribuzione/variazione del numero di Partita Iva rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, sarà considerato l'indirizzo di residenza. Per coloro che stanno percependo la "cassa integrazione a zero ore" (sospensione totale dal lavoro), la sede di lavoro è considerata all'interno del territorio del Comune di residenza.</p>	punti 3
<p>a.4) Orario settimanale di lavoro (i punti si applicano per ogni genitore):</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • orario lavorativo a tempo pieno (da valutarsi con riferimento allo specifico contratto di lavoro ovvero, in caso di dubbio, attività lavorativa settimanale pari o superiore a 35 ore) 	punti 2
<ul style="list-style-type: none"> • orario lavorativo ridotto (contratti lavorativi part-time ovvero, in caso di dubbio, attività lavorativa settimanale pari o superiore a 20 ore e inferiore a 35 ore) 	punti 1
<p>a.5) Nucleo familiare composto unicamente da genitori entrambi disoccupati o nucleo monogenitoriale in cerca di occupazione e dai figli (purché iscritti al Centro per l'impiego)</p> <p><i>Nota:</i> Per monogenitoriale si intende ai fini del presente punteggio figlio riconosciuto da un solo genitore, genitore deceduto oppure genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale</p>	punti 4

B) SITUAZIONE FAMILIARE	
b. 1) Presenza di un unico genitore che esercita la responsabilità genitoriale (decesso, mancato riconoscimento dei figli, con genitore in carcere, irreperibilità anagrafica accertata di un genitore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc...)	punti 10
b. 2) Bambino con genitori separati o divorziati (condizione non rientrante nel punto b.1.)	punti 5
b. 3) Bambino con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92	PRECEDENZA
b. 4) Bambino che proviene da nucleo in situazione di disagio socio familiare o gravi difficoltà nello svolgimento dei compiti di assistenza, cura ed educazione (compresa l'assenza affettiva ed economica di uno dei due genitori) con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino oppure bambino che si trova in condizione di affido familiare temporaneo, situazioni certificate dall'autorità giudiziaria, dai competenti Servizi Sociali oppure bambino adottato o in corso di adozione.	PRECEDENZA
b. 5) Presenza di genitore con disabilità o con invalidità, residente e convivente con il bambino che si iscrive:	
• avente certificazione di gravità al 100%	punti 10
• avente certificazione di gravità superiore al 65% ed inferiore al 100%	punti 6
b. 6) Per ogni altra persona convivente con il bambino che si iscrive, con disabilità o invalidità pari al 100%	punti 5
b. 7) Nucleo familiare composto unicamente da genitori e figli:	
• per ogni figlio a carico convivente in età 0 - 6 anni (escluso il bambino per cui si fa domanda)	punti 2
• per ciascun figlio in età 7-14 anni	punti 1
b. 8) Nuova gravidanza in corso	punti 2

Tutte le condizioni dichiarate dovranno essere opportunamente documentate con specifiche certificazioni allegate alla domanda.

Con riferimento a situazioni familiari e/o lavorative complesse, di difficile definizione, è possibile il riconoscimento del punteggio su autorizzazione del Dirigente del Settore competente, previa positiva valutazione dell'Ufficio preposto.